Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969, n. 573.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Patologia medica II » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Firenze il 25 ottobre 1968, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Patologia medica II » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Centro auxologico italiano di Piancavallo, vengono determinati in Lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 207. — CARUSO

Repertorio n. 646

Convenzione tra il Centro auxologico di Piancavallo e l'Università degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di patologia medica raddoppiata della facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 25, del mese di ottobre, alle ore 11,30 in Firenze, nella sede dell'Università degli studi (piazza San Marco, 4) davanti a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903 e domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'università, incaricato ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario (approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674), di ricevere e redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'amministrazione universitaria con decreto del rettore pro-tempore n. 6403 del 5 luglio 1967, registrato a pagina 177 della raccolta generale dei decreti; senza l'intervento dei testimoni, avendovi le parti contraenti, d'accordo con me, rinunciato giusta la facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile, sono presenti i signori:

1) prof. Carlo Alberto Funaioli, nato a Firenze il 7 novembre 1914 domiciliato per la carica in Firenze, piazza San Marco n. 4, non in proprio ma in nome e per conto dell'Università degli studi di Firenze, giusta delibera del consiglio di amministrazione in data 8 febbraio 1968, che si allega sub lettera « A »;

2) mons. Giuseppe Bicchierai, nella sua qualità di presidente, e come tale, rappresentante legale del Centro auxologico di Piancavallo, nato a Milano il 18 settembre 1898 e residente a Milano, via Ariosto, 13, a quanto appresso autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del centro, come risulta dall'estratto notarile in data 9 ottobre 1968, che si allega sub lettera « B ».

Le parti, come sopra, sono da me personalmente conosciute. Esse mi chiedono di ricevere e redigere la seguente convenzione.

Premesso

che il centro auxologico italiano di Piancavallo svolge da 10 anni attività scientifica secondo le direttive di una commissione medico-scientifica, nominata dal consiglio di amministrazione del centro e di cui fanno parte professori ordinari universitari ed altri incaricati e liberi docenti;

che da dieci anni l'attuale titolare della cattedra raddoppiata di patologia medica dell'Università di Firenze ha svolto opera di collaborazione scientifica con il Centro auxologico personalmente e mediante i suoi assistenti, cosicché già da tempo presso il centro funziona un laboratorio di ricerche auxologiche dell'istituto di patologia medica al quale il centro si impegna di continuare a concedere l'uso dei locali necessari e che sempre a tale scopo il centro si impegna ad ospitare dei tirocinanti dell'istituto di patologia medica, assegnando due posti gratuiti;

che l'attività scientifica del centro ha dato risultati notevoli documentati da tre simposi organizzati dal centro e da numerose pubblicazioni;

che al fine di garantire al centro una continuità di ricerca scientifica si ravvisa l'opportunità che un assistente ordinario della cattedra di patologia medica raddoppiata dell'Università di Firenze svolga detta ricerca in modo continuativo presso tale centro, compatibilmente con gli impegni di ordine didattico;

considerato che la facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 30 settembre 1968, il senato accademico nella seduta del 2 ottobre 1968 e il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze nella seduta del 3 ottobre 1968, hanno riconosciuto l'istituzione del posto di assistente ordinario in parola necessario per il perseguimento dei fini di cui in premessa.

Si conviene e si stipula

di istituire un posto convenzionato di assistente ordinario per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze da assegnare alla cattedra di patologia medica raddoppiata; l'assistente che ricoprirà tale posto sarà autorizzato a svolgere la propria attività scientifica in modo continuativo, compatibilmente con gli impegni di ordine didattico presso il laboratorio di ricerche dell'istituto di patologia medica funzionante presso il centro auxologico.

Tale convenzione è regolata come segue:

Art. 1.

L'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo, affinché alla cattedra raddoppiata di patologia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri

inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonché per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, e in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri a favore degli assistenti universitari, l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la aliquota del 20 % indicato nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

L'Università di Firenze per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario. L'Università di Firenze verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengono a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle condizioni il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Firenze, sarà registrata in esenzione di tassa di registro e di bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1592, sostituito dall'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 8.

La presente convenzione diventerà esecutiva dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del decreto del Presidente della Repubblica col quale la medesima sarà approvata, ai sensi dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Richiesto ho io ricevuto e steso il presente atto, che, scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251; del medesimo ho dato lettura, fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, le quali, previa approvazione e ratifica, lo hanno insieme a me, firmato in calce e nei fogli intermedi.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volontà delle parti, le quali, hanno dichiarato di averne già preso cognizione.

Le inserzioni allegate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

La convenzione consta di 7 pagine e 15 righi di 2 fogli.

prof. Carlo Alberto FUNAIOLI
mons. Giuseppe BICCHIERAI
dott. Antonino SPITALI

Registrato a Firenze (atti pubblici), addì 6 novembre 1968 al n. 1387, mod. 71/ME - Esatte lire *gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Costituzione di una commissione consultiva, avente il compito di fornire pareri sull'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, sulla formulazione e sulla revisione dei contratti-tipo, nonchè sulla determinazione dei canoni annui di noleggio e manutenzione e dei contributi di primo impianto dovuti dagli armatori alle società concessionarie del servizio radioelettrico pubblico a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

Vista la legge 26 gennaio 1968, n. 31, che prevede, fra l'altro, la istituzione di una commissione consultiva incaricata di esprimere il proprio parere sull'impianto e sull'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, sulla formulazione e sulla revisione dei contratti-tipo, da stipularsi tra armatori e le società concessionarie, a cui compete, ai sensi del citato regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, l'impianto e lo esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, e, infine, sulla determinazione dei canoni annui di noleggio e manutenzione e dei contributi di primo impianto dovuti dagli armatori alle società concessionarie;

Ritenuto opportuno procedere alla costituzione e alla composizione della commissione consultiva in conformità dell'art. 7 della citata legge 26 gennaio 1968, n. 31;

Viste le designazioni giunte in proposito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una commissione consultiva, avente il compito di fornire pareri sull'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca,

sulla formulazione e sulla revisione dei contratti-tipo, e, infine, sulla determinazione dei canoni annui di noleggio e manutenzione e dei contributi di primo impianto dovuti dagli armatori alle società concessionarie del servizio radioelettrico pubblico a bordo delle navi mercantili.

La commissione è composta come segue:

Presidente:

Martorana ing. Francesco, direttore dell'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Membri:

In rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Pantaleo dott. Giuseppe, ispettore generale della direzione centrale per i servizi radioelettrici;

Valletti Borgnini dott. Alfredo, direttore di divisione della direzione centrale per i servizi radioelettrici.

In rappresentanza del Ministero della marina mercantile:

De Leon dott. Leonetto, direttore di divisione della direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

Torrisi dott. Concetto, direttore di sezione della direzione generale della pesca marittima.

In rappresentanza delle società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo:

Zoli dott. Oscar, condirettore generale della Società italiana radio marittima (SIRM), Roma;

Rosani ing. Sergio, direttore generale della Compagnia generale Telemar, Roma.

In rappresentanza delle organizzazioni degli armatori della pesca:

Tontini Ottone, Eliseo rag. Bianco e Bellini gr. uff. Luigi, della federazione nazionale delle imprese di pesca.

Segretario:

Di Vito dott. Luigi, direttore di sezione della direzione centrale per i servizi radioelettrici.

Art. 2.

La commissione resterà in carica due anni.

Ai membri della commissione, esclusi gli estranei alle amministrazioni dello Stato, spetterà il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa, prevista per l'importo di L. 126.000 annue graverà sul cap. 191, art. 1, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, per gli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7775)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Sostituzione del presidente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1969, relativo all'integrazione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969 con il quale il dott. Ettore Massacesi è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del prof. dott. Antigono Donati, dimissionario;

Ritenuto pertanto che il dott. Ettore Massacesi entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del prof. dottor Antigono Donati;

Decreta:

Il dott. Ettore Massacesi entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del prof. dott. Antigono Donati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Registo n. 2 Commercio estero, foglio n. 121

(7827)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1969.

Modifica della composizione della commissione consultiva del commissariato generale anticoccidico di Catania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1946, con il quale venne istituita la commissione consultiva presso il commissariato generale anticoccidico di Catania;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1952, con il quale è stata integrata la composizione della commissione predetta;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare la composizione della commissione consultiva di cui trattasi;

Decreta:

La composizione della commissione consultiva istituita e integrata con i decreti citati nelle premesse, è così modificata:

a) un rappresentante della Regione siciliana;

b) un rappresentante dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Calabria;

c) i direttori degli osservatori per le malattie delle piante di Palermo, Acireale e Catanzaro;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura;

e) due rappresentanti dei coltivatori diretti;

f) due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura.

Roma, addì 2 agosto 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(7720)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto ministeriale in data 6 agosto 1949 e modificato con decreti ministeriali in data 25 febbraio 1950, 20 marzo 1958, 29 novembre 1960, 19 maggio 1961 e 5 ottobre 1962;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 novembre 1966, 12 dicembre 1966 e 30 luglio 1968, nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 24 maggio 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, allegato al presente decreto, composto di n. 53 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Puglia

TITOLO PRIMO

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Puglia è stata costituita con atto del 7 luglio 1949 stipulato in Roma e con fondo di dotazione di lire 20 milioni.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Il fondo di dotazione è stato apportato per L. 12.250.000 dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con il concorso, nella formazione della sua quota, dei contributi ad essa dati per lo specifico scopo dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno, e per L. 7.750.000, dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Art. 2.

La Cassa di risparmio di Puglia ha sede legale in Bari, e svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

La Cassa di risparmio di Puglia è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, da due vice presidenti, uno dei quali deve risiedere in Bari, e da sei consiglieri.

Il presidente ed i vice presidenti sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati, metà dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane e metà dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

La nomina non comporta rappresentanza degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia di Bari.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che, all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine dei sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed i vice presidenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, quattro componenti (esclusi il presidente ed i vice presidenti) scadono anticipatamente di carica come segue: due alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, ai vice presidenti ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, ai vice presidenti ed agli altri membri del consiglio o di eventuali commissioni non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanzà delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a cinque milioni e durata superiore ad anni nove;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 18 il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categarie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della convocazione al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale, in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente più anziano; in caso di assenza o di impedimento di entrambi i vice presidenti, dal consigliere più anziano.

Si intende più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal Segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Titolo terzo

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, dei due vice presidenti, di un consigliere nominato annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento, sono: per gli amministratori, un consigliere residente in Bari, designato anch'esso annualmente dal consiglio, e per il direttore generale chi ne fa le veci a norma dell'art. 20.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma del presente articolo il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 15.

I comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri e, tra questi, il direttore generale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO QUARTO

Presidente

Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente più anziano e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi i vice presidenti, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO QUINTO

Collegio sindacale

Art. 17.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, due sono nominati dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane e uno dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO SESTO

Direttore generale

Art. 18.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con la approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 19.

Il direttore generale è coadiuvato da due vice direttori generali, ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 20.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dai vice direttori generali in ordine di anzianità di carica o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO SETTIMO

Personale

Art. 21.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 22.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzioni delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di

qualsiasi altro genere) prescitte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da eseguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO OTTAVO
Filiali

Art. 23.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla Amministrazione.

TITOLO NONO
Operazioni passive

Art. 24.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 25.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto sensa responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 26.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 29.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 30.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 32.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 33.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 24.

Art. 34.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 35.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 36.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 37.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 38, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DECIMO
Operazioni attive

Art. 38.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o da titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa e di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 39.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 38 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 40.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di uno solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 41.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 38 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 38, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate o prorogate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 38.

Art. 42.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 44.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate trimestrali o semestrali costanti in un periodo massimo di 20 anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del Debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50% del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alla lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 46.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 38 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 47.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 38, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 48.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO UNDICESIMO

Operazioni varie

Art. 49.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti artt. 39 e 40 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempre chè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dello art. 38, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 50.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO DODICESIMO

Bilancio

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo, approva il bilancio, sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazoine della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

(7626) Visto, *il Ministro per il tesoro* COLOMBO

DECRETO PREFETTIZIO 11 agosto 1969.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di La Spezia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto del 5 luglio 1965, n. 2058/Gab., col quale è stato provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità di La Spezia per il triennio 1965-1968;

Considerato che il periodo di carica dell'anzidetto consesso è scaduto, e ritenuto necessario, pertanto, procedere alla sua rinnovazione;

Viste le designazioni fatte pervenire dagli istituti e dagli ordini e collegi professionali aventi titolo alla nomina di propri rappresentanti in seno al ricostituendo consiglio;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1969-1972, è così costituito:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale civile e penale di La Spezia;

l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;

il direttore della sanità militare marittima di La Spezia;

l'ufficiale sanitario del comune di La Spezia;

Del Carpio dott. Alfredo, medico condotto, designato dal sindacato provinciale medici condotti di La Spezia;

il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Bottarelli prof. Alberto, presidente dell'ospedale civile di La Spezia;

Cattaneo dott. Attilio, direttore sanitario del sanatorio del Felettino;

Lami dott. prof. Guido, primario medico dell'ospedale civile di La Spezia;

Sturlese dott. prof. Paolo, primario chirurgo dello ospedale civile di La Spezia;

Salvetti dott. Bruno, medico chirurgo;

Cappellini dott. prof. Enzo, medico chirurgo;

Gelli dott. prof. Giampaolo, medico chirurgo, specialista in pediatria;

Molignani dott. avv. Quinto, esperto in materie amministrative;

Vanich dott. ing. Francesco e Galeazzi dott. architetto Cesare, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Mannironi dott. prof. Giovanni, in rappresentanza dell'ordine dei medici;

Frediani dott. Valentino, in rappresentanza dello ordine dei medici veterinari;

Zaghi dott. Domenico, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti;

Paita Nada, in rappresentanza del collegio delle ostetriche;

Mugnaini Piera, in rappresentanza del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;

Mancia dott. Gioacchino, in rappresentanza dello I.N.P.S.;

Lollini dott. Luciano, in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;

Bardellini dott. Renzo, in rappresentanza dell'I.N.A.M.

Il dott. Alfredo Biagini, consigliere della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario del consiglio così costituito.

La Spezia, addì 11 agosto 1969

Il prefetto: BIANCO

(7812)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 agosto 1969.

Proroga della gestione straordinaria dell'amministrazione comunale di Giovinazzo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 1969 il consiglio comunale di Giovinazzo è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del direttore di sezione dott. Egidio Cellie.

Il predetto commissario ha dovuto, in un primo momento, provvedere a deliberare il bilancio dell'Ente ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi.

In atto ha in corso di esame e di adozione un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili, compresa l'approvazione di progetti di importanti lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario straordinario.

Ritenendosi, pertanto, necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Bari, addì 5 agosto 1969

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 24 maggio 1969, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Giovinazzo e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il direttore di sezione dott. Egidio Cellie;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2835, richiamato in vigore dall'art. 16 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Giovinazzo è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 5 agosto 1969.

Il commissario straordinario dott. Egidio Cellie, conserva tutti i poteri conferitigli, col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 5 agosto 1969

Il prefetto: PIGNATARO

(7740)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1969, registro n. 10 foglio n. 84, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 6 settembre 1965, prodotto dalla signora Gottardi Vera in Marti contro la decisione del 12 luglio 1965 emessa dalla commissione regionale Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio, con la quale venne respinto un ricorso della medesima proposto contro la decisione del sindaco di Arco (Trento) che le aveva negato l'aggiunta delle voci: « libri scolastici, album da dipingere e di letteratura infantile » alla licenza già in suo possesso per la vendita di « confezioni, merceria, profumeria, pelletteria, valigeria, cappelli, articoli per turisti e cartoleria », in Arco, via Vergolano, n. 2.

(7880)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.495.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7897)

Autorizzazione al comune di S. Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di S. Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.234.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7898)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.554.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7899)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.398.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7900)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Montebello di Bertona (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.478.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7903)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.323.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7901)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Farindola (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.102.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7902)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Lettomanoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.714.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7904)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7905)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Civitaquana (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.757.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7907)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1969, il comune di Adelfia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.398.311, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7879)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1969, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.188.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7908)

Autorizzazione al comune di S. Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di S. Eufemia a Maiella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.964.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7906)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1969, il comune di Muro Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.446.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7873)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1969, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 503.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7895)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 29 agosto 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,30	627,85	628,30	628,50	627,95	627,30	628,25	628,50	627,30	627,55
$ Can.	582,50	582,70	583 —	583 —	581 —	582,50	583,25	583 —	582,50	582,50
Fr Sv.	145,73	145,85	145,91	146,04	145,90	145,75	146,20	146,04	145,75	145,79
Kr D.	83,35	83,40	83,46	83,56	83,20	83,36	83,55	83,56	83,36	83,35
Kr N.	87,81	87,85	88 —	88,02	87,70	87,81	88,02	88,02	87,81	87,81
Kr Sv.	121,21	121,30	121,45	121,51	121,10	121,22	121,70	121,51	121,21	121,20
Fol	173,53	173,63	173,70	173,70	173,15	173,54	173,70	173,70	173,53	173,55
Fr B.	12,46	12,466	12,47	12,4840	12,46	12,46	12,50	12,4840	12,46	12,46
Franco francese	113,17	113,25	113,40	113,39	113 —	113,18	113,45	113,39	113,17	113,19
Lst	1494 —	1495,20	1495 —	1497,15	1494,50	1494 —	1497,30	1497,15	1494 —	1493,50
Dm. occ	157,71	157,95	157,36	157,99	157,40	157,70	158 —	157,99	157,71	157,77
Scell. Austr.	24,28	24,30	24,32	24,31	24,25	24,28	24,3225	24,31	24,28	24,28
Escudo Port.	22,05	22,10	22,10	22,15	22,05	22,05	22 —	22,15	22,05	22,05
Peseta Sp.	9 —	9 —	9,0150	9,03	9 —	9 —	9,10	9,03	9 —	9 —

Media dei titoli del 29 agosto 1969

Rendita 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,40
» 5 % (Ricostruzione)	92,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,55
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni Esteri)	91,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,75
» » » » 1968-83	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1969

1 Dollaro USA	628,375
1 Dollaro canadese	583,125
1 Franco svizzero	146,12
1 Corona danese	83,555
1 Corona norvegese	88,02
1 Corona svedese	121,605
1 Fiorino olandese	173,70
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	113,42
1 Lira sterlina	1497,225
1 Marco germanico	157,995
1 Scellino austriaco	24,316
1 Escudo Port.	22,075
1 Peseta Sp.	9,065

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4387 in data 30 giugno 1969, il sig. Battista Brunati è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese.

(7654)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4392 in data 30 giugno 1969 l'ing. Ottavio Vrani è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona in sostituzione del sig. Alberto Teardo dimissionario.

(7655)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5579, in data 18 luglio 1969, i sigg. dott. Domenico Sirgiovanni e dott. Giuseppe Stranieri sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

(7764)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4386 in data 30 giugno 1969 il dott. Salvatore Fiorini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Frosinone.

(7653)

Nomina dei membri del consiglio d'amministrazione dell'Istituto per le case popolari della Società mineraria carbonifera sarda.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2142 del 2 agosto 1969, il sig. dott. Antonio Tribuni è stato confermato nella carica e i sigg.: dott. Giambattista Minerva e dott. Enrico Parodi sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari della Società mineraria carbonifera sarda, con sede in Carbonia.

(7698)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Lorenzo

Con decreto 2 aprile 1969, n. 136, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale del torrente Agrifa, in comune di S. Lorenzo (Reggio Calabria) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 60, particella 17½, della superficie di mq. 17.800 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 aprile 1967, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7768)

Conferma del presidente dell'Istituto per le case popolari - gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2146/1 in data 1° agosto 1969, il sig. Virgilio Erriu è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto per le case popolari - gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda, con sede in Carbonia.

(7696)

Conferma del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4380 in data 30 giugno 1969 il geom. Luigi Bonezzi è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona e il sig. Gianni Mainardi è stato nominato vice presidente dell'ente stesso.

(7652)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4382 in data 30 giugno 1969 il rag. Raffaele Pilo è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

(7651)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4395, in data 30 giugno 1969, il sig. Umberto Baschieri è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena.

(7765)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4396, in data 30 giugno 1969, il sig. Vincenzo Luciano è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.

(7766)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del comitato italiano per il latte e derivati, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 14 luglio 1969 il dott. Giovanni Bilotti è stato nominato commissario per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato italiano per il latte e derivati, con sede in Roma, in sostituzione del prof. Domenico Orzi, che ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi di salute, e con il compito di provvedere alla gestione delle residue somme ancora a disposizione del comitato stesso per la speciale attività di cui al decreto ministeriale dell'8 agosto 1959, nonché alla ristrutturazione organizzativa e funzionale dell'istituto assumendone le opportune iniziative d'intesa con i soci fondatori.

(7616)

Autorizzazione all'Associazione allevatori dell'asino di Martina Franca, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, emanato su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1969, registro n. 8, foglio n. 198, l'Associazione allevatori dell'asino di Martina Franca, con sede in Martina Franca, è stata autorizzata ad acquistare dalla « Congregazione del SS. Sacramento » dei preti di Martina Franca, al prezzo di L. 500.000 (cinquecentomila), un appezzamento di terreno di 10.000 (diecimila) metri quadrati, sito nel comune di Martina Franca (contrada Garrupola) contraddistinto in catasto dal foglio 197, particella 4/*b* allibrata alla partita 2720 del nuovo catasto terreni di detto comune, da adibire alla costruzione di stalle per stalloni.

(7700)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Enzo Apreda, nato a Massalubrense (Napoli) il 4 agosto 1925, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 22 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Giuseppe Fortunato Bellon, nato a S. Zenone degli Ezzelini (Treviso) il 7 ottobre 1935 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Padova in data 6 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

Il dott. Giorgio Cattaneo, nato a Pontestura Monferrato (Alessandria) il 23 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 27 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

Il dott. Paolo Latini, nato a Fabriano (Ancona) il 15 luglio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 17 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(7742)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale di Galatina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Lecce, n. 6758 del 10 giugno 1969, il preside del liceo ginnasio statale di Galatina, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal cav. Francesco Candido la somma di L. 200.000 per la istituzione di un premio di studio intitolato « Pippi Candido ».

(7794)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 1° luglio 1969 « Concessioni in materia di temporanea importazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 18 agosto 1969 all'art. 1, punto 11, ove è scritto « ...(con validità fino al 3 luglio *1949*) » deve leggersi « ...(con validità fino al 3 luglio *1969*) » e all'art. 2, punto 16, ove è scritto « Pelli greggie, non buone da *pelliccia*... » deve leggersi « Pelli greggie, non buone da *pellicceria*... ».

(7893)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1969 al 31 marzo 1969 a norma del Regolamenti C.E.E. n. 394/69, n. 427/69, n. 469/69, n. 513/69 e n. 569/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
		Periodo dal 1° marzo 1969 al 13 marzo 1969	
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	2,548
	ex 04	b. altro	2,785
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	3,087 (2)
		Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,646 (2)

Numero della Tariffa	della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06 (segue)	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	3,288 (2)
		Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,948 (2)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera. . . .	3,765 (2)
		Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,213 (2)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera. . . .	4,036 (2)
		Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,660 (2)

Periodo dal 14 *marzo* 1969 *al* 31 *marzo* 1969

Numero della Tariffa	della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	2,548
	ex 04	b. altro	2,785
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	3,087 (2)
		Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,646 (2)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria	3,288 (2)
		Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,948 (2)
	14	II. altro:	
		a. Riso semilavorato:	
		Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera. . . .	3.765 (2)
		Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,213 (2)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera. . . .	4,036 (2)
		Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,660 (2)
	21	C. spezzato	0,650

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare a roneo UTCD/1968/92/Dog/54 del 31 gennaio 1968 (prot. n. 1007/UTCD), l'ammontare della restituzione va aumentato di 0,20 unità di conto per quintale di prodotto esportato.
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 % al massimo di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(3776)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili tre posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in chimica o in chimica industriale conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dell'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuato dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera, di cui al successivo art. 6, nella quale intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su di un argomento di chimica generale;

2) Tema su di un argomento di chimica bromatologica e di tecnologia alimentare, con particolare riguardo alle tecniche analitiche;

3) Tema su di un argomento di chimica farmaceutica con particolare riguardo alle tecniche analitiche.

B) *Prove pratiche*:

1) Analisi chimica qualitativa: ricerca dei cationi e degli anioni in un miscuglio; il numero complessivo dei cationi e degli anioni non deve essere superiore a dodici nè inferiore a dieci;

2) Analisi chimica quantitativa: dosaggio di due componenti di una miscela di sali inorganici.

C) *Prova orale*:

Cultura nei campi della chimica indicati per le prove scritte e per le prove pratiche;

Legislazione sanitaria italiana relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle sostanze alimentari, delle bevande e dei medicamenti; la Farmacopea ufficiale;

Lettura e traduzione all'impronta di un brano di chimica analitica da una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, tedesco. Conversazione sul brano letto.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato,

con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunica-

zione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1969
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 74

(7750)

MINISTERO DELLA DIFESA

Data della prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente di meccanica razionale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica.

La prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo dei professori ed assistenti nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli per la cattedra di meccanica razionale, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 22 luglio 1968, avrà luogo a Pozzuoli presso la sede dell'Accademia aeronautica il 16 settembre 1969, con inizio alle ore 9.

(8006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di comandato presso la Scuola storica nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medioevo, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento della Scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medioevo approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1956;

Visto il bando di concorso per l'ammissione a due posti nella scuola suddetta, emanato dal presidente del predetto istituto in data 26 maggio 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1969;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra citato è composta come segue:

Presidente:

Morghen prof. Raffaello, presidente dell'Istituto storico italiano per il medioevo e direttore della Scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'istituto medesimo.

Membri:

Fasoli prof.ssa Gina, ordinaria di storia presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna;

Zerbi prof. Piero, ordinario di storia medioevale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a carico dell'Istituto storico italiano per il medioevo.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro: Ferrari Aggradi

(7662)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice per le prove facoltative di lingue estere (francese e inglese) nel pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazisoni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1969, registro n. 53 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 77, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in economia e commercio, scienze economico-marittime, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze economiche e bancarie scienze economiche, scienze coloniali, sezioni magistrali di economia e diritto, sezioni di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Calì dott. Elio è nominato membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (francese e inglese).

Roma, addì 6 agosto 1969

Il direttore generale: Fienga

(7856)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifiche al decreto ministeriale 20 novembre 1968, riguardante il bando di concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1968, registro n. 10, foglio n. 74, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerata l'opportunità di modificare in parte il testo delle lettere *f*) dell'art. 4 del decreto ministeriale precitato, per le tre specializzazioni di ispettori di volo ivi previste, al fine di stabilire una classificazione più aderente ai diversi settori professionali determinando, nel contempo, un trattamento uniforme tra i gruppi di candidati per le specializzazioni suddette, nella valutazione dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

Il testo della lettera *f*) dell'art. 4 del decreto ministeriale di cui alle premesse, per gli ispettori di volo su velivoli, è sostituito dal seguente:

« per il possesso dell'abilitazione di istruttore o collaudatore su plurireattori punti 0,40; su plurimotori convenzionali o monoreattori punti 0,35; su monomotori convenzionali od elicotteri punti 0,30; su alianti punti 0,25; per il possesso del brevetto di pilota commerciale o militare di elicottero punti 0,20; di pilota privato di elicottero punti 0,15; di pilota di aliante punti 0,05; per l'abilitazione al traino di alianti punti 0,10 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,40 ».

Art. 2.

Il testo della lettera *f*) dell'articolo precitato, per gli ispettori di volo su elicotteri, è sostituito dal seguente:

« per il possesso dell'abilitazione di istruttore o collaudatore su plurireattori punti 0,40; su plurimotori convenzionali o monoreattori punti 0,35, su monomotori convenzionali od elicotteri punti 0,30; su alianti punti 0,25; per il possesso del brevetto di pilota di aliante punti 0,05; per l'abilitazione al traino di alianti punti 0,10 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,40 ».

Art. 3.

Il testo della lettera *f*) dell'art. 4 prima richiamato, per gli ispettori di volo su alianti, è sostituito dal seguente:

« per il possesso dell'abilitazione di istruttore o collaudatore su plurireattori punti 0,40; su plurimotori convenzionali o monoreattori punti 0,35; su monomotori convenzionali od elicotteri punti 0,30; su alianti punti 0,25; per il possesso del brevetto di pilota commerciale o militare di elicottero punti 0,20; di pilota privato di elicottero punti 0,15; per il possesso dell'abilitazione al traino di alianti punti 0,10 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,40 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1969

Il Ministro: Mariotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1969
Registro n. 11 Isp. gen. av. civ., foglio n. 237

(7831)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto del 9 luglio 1968, n. 3776, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni formulate dagli enti interessati ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie apposto con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia al 30 novembre 1967, è così composta:

Presidente:

De Silva dott. comm. Alfonso, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Miele dott. comm. Ugo, vice prefetto ispettore della prefettura di Avellino;

Segreto dott. Francesco, medico provinciale di Benevento;

Bruno dott. prof. Angelillo, direttore dell'istituto d'igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Cicala dott. prof. Vincenzo, titolare della cattedra di geriatria dell'Università di Napoli;

Canonico dott. Martino, ufficiale sanitario di ruolo.

Segretario:

Del Giudice dott. Vittorio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, che verrà affisso e pubblicato nei modi previsti dalla legge.

Avellino, addì 1° agosto 1969

Il medico provinciale: BIANCO

(7609)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2018 prot. n. 8298 in data 6 dicembre 1967, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto 13 novembre 1968, n. 2212, prot. n. 7962, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Buttelli Mario . . . . punti 65,638
2. Negri Romolo . . . . » 64,401
3. Trombetti Vincenzo . . . . » 63,383
4. Speranza Michelangelo . . . . . . » 62,903
5. Natale Luigi . . . . » 62,619
6. Sacchi Giovanni . . . . » 62,100
7. Prati Domenico . . . . » 61,652
8. Marvasi Tommaso . . . . » 58,587
9. Bianco Enrico . . . . » 57,998
10. Bertacchini Mentore . . . . » 56,099
11. Bovina Giancarlo . . . . » 54,707
12. Ceraolo Antonino Salvatore . . . . . » 54,456
13. Caradonna Vincenzo . . . . » 52,500
14. Puzzo Giovanni . . . . » 51,799
15. Gherardi Gherardo . . . . » 51,634

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 10 luglio 1969

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2424 prot. n. 5210 in data 10 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018, prot. n. 8298, in data 6 dicembre 1967;

Visti i propri decreti n. 2046, prot. n. 998 in data 8 febbraio 1968 e n. 2208, prot. n. 7843, in data 9 novembre 1968, con i quali vennero rispettivamente stralciate dal bando citato le condotte: 2ª del comune di Crevalcore e 2ª «Bisano» del comune di Monterenzio;

Visto il proprio decreto n. 2357 del 21 marzo 1969, prot. numero 2253, con cui, a seguito di unificazione delle condotte 1ª e 2ª del capoluogo di S. Giovanni in Persiceto, la condotta messa a concorso (2ª) deve intendersi ora denominata «prima condotta»;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Buttelli Mario: Vergato, 1ª condotta capoluogo;

2) Negri Romolo: Pieve di Cento, condotta unica;

3) Trombetti Vincenzo: S. Giovanni in Persiceto, 1ª condotta;

4) Speranza Michelangelo: Gaggio Montano, 2ª condotta.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 16 luglio 1969

Il medico provinciale: MARENZI

(7803)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1969, n. 2.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel Suppl. ordin. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *maggio* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione di tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla provincia ed il versamento alla cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1969, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzata l'accensione dei seguenti mutui passivi per l'importo di L. 2.445.000.000 da assumere al tasso non superiore all'8 % e da estinguere in non meno di 15 anni:

1) L. 400.000.000 per acquisto terreno e costruzione della sede per uffici provinciali:
(Entrata cap. 320 - Uscita cap. 905).

2) L. 190.000.000 per edilizia scolastica:
(Entrata cap. 321 - Uscita cap. 950 e 955).

3) L. 1.000.000.000 per interventi nel campo delle abitazioni:
(Entrata cap. 322 - Uscita cap. 1060 e 1320).

4) L. 755.000.000 per interventi nel campo della viabilità:
(Entrata cap. 323 - Uscita cap. 1110, 1115, 1155).

5) L. 100.000.000 per interventi in campo sociale:
(Entrata cap. 324 - Uscita cap. 1080).

Gli oneri derivanti dall'ammortamento ed interessi dei mutui autorizzati dal presente articolo sono previsti negli appositi stanziamenti della spesa dell'esercizio finanziario 1969 (cap. 230, 420, 460, 780 e 1330).

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli titoli, rubriche e capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1969 giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 4.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1969 il limite di impegno di L. 190.000.000 (cap. 975).

Art. 5.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1969 il limite di impegno di L. 200.000.000 (cap. 1045).

Art. 6.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1969 e cioè:

Entrate

Fondi disponibili di precedenti bilanci	L.	290.000.000
Entrate tributarie	»	883.800.000
Entrate per compartecipazioni	»	10.861.559.000
Entrate extratributarie	»	962.929.885
Alienazione di beni e ammort. mutui	»	188.896.775
Assunzione di prestiti	»	2.445.000.000
Contabilità speciali	»	1.180.320.000
Totale generale dell'entrata	L.	16.812.505.660

Uscite

Spese correnti	L.	8.607.490.370
Spese in conto capitali	»	6.646.314.290
Rimborso prestiti	»	378.381.000
Contabilità speciali	»	1.180.320.000
Totale generale delle spese	L.	16.812.505.660

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto sociale per la Regione Trentino-Alto Adige; entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1969.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 maggio 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *p. il commissario del Governo nella Regione*
MASCI

(7119)

ANTONIO SESSA, *direttore*   ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.